



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
Polizza Dual Italia S.p.A PI-30910720M3

Bologna, 04/02/21

Oggetto: Debitore incapiente. Brevi note di taglio pratico.

La L.176/20 ha introdotto diverse integrazioni alla L.3/12 con effetto dal 25 dicembre 2020, applicabili anche alle procedure pendenti a tale data.

Tra queste integrazioni (quasi tutte anticipatorie delle norme già previste nel CCII che dovrebbero entrare in vigore il prossimo 21 settembre 2021, salvo ulteriori proroghe) va segnalata quella relativa alla introduzione ex novo dell'art.14 *quaterdecies* che tratta del *debitore incapiente*.

Applicandosi anche tale integrazione alle procedure pendenti al 25 dicembre 2020 i gestori incaricati, valutate attentamente le situazioni in corso, potrebbero individuare validi motivi per intervenire sui rispettivi debitori (o loro *advisor*) per indirizzarli verso questa nuova soluzione laddove vi fossero i presupposti come qui di seguito indicato.

Ci si riferisce qui al caso, registrato negli ultimi tempi abbastanza di frequente, in cui il debitore chiede di essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art.14 ter L.3/12 senza possedere alcun bene, né presente né futuro, fatta eccezione di una quota parte - il più delle volte di risibile entità - della retribuzione o della pensione.

E' noto che la retribuzione, la pensione o la redditività che un soggetto ricava direttamente dalla propria attività lavorativa, non possono essere tecnicamente considerate come un "bene disponibile". Ne discende che il soggetto che chieda di essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni offrendo solamente una parte della propria retribuzione (non avendo altro da offrire neppure in futuro) evidenzia in modo chiaro la carenza del presupposto principale che legittima l'apertura della procedura stessa qualora la parte residuale non sia neppure sufficiente per il mantenimento suo e della sua famiglia.

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel 051/232935 - Fax 051/230136
SALA CONFERENZA MARCO BIAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
Polizza Dual Italia S.p.A PI-30910720M3

I gestori già incaricati di redigere la relazione particolareggiata ai sensi dell'art.14 ter 3° comma L.3/12 in procedure che evidenzino in modo chiaro la incapacienza del debitore (come sopra individuata) debbono valutare se sia praticabile l'alternativa di cui all'art.14 quaterdecies, consigliando solo in tal caso il debitore (o il suo *advisor*) di procedere con la presentazione della sola domanda di esdebitazione in luogo della domanda di apertura della procedura di liquidazione dei beni.

Il tutto dovrebbe essere attuato previa trasmissione (a mezzo pec) di specifica richiesta all'OCC di trasformazione della procedura in corso, allegando breve motivazione sottoscritta dal debitore ed il parere - breve ma circostanziato - del gestore incaricato.

Il lavoro eventualmente già svolto dallo stesso gestore per la relazione particolareggiata di cui all'art.14 ter 3° comma L.3/12 verrebbe in gran parte riutilizzato per la relazione accompagnatoria della domanda di esdebitazione da depositare in Tribunale per il tramite dell'OCC (gestore).

Colgo l'occasione per ricordare a tutti i colleghi gestori incaricati che il debitore incapiente di cui parlo è una persona fisica meritevole (nei cui confronti, cioè, il gestore abbia già verificato l'assenza di atti di frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento).

Il gestore dovrà altresì rappresentare nella propria relazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore. A questo riguardo è fondamentale rappresentare nella relazione: il reddito netto mensile alla data di sottoscrizione del finanziamento (in caso di più finanziamenti fare riferimento all'ultimo in ordine cronologico, ovviamente se ancora pendente). Da tale reddito netto detrarre l'importo necessario al debitore stesso per mantenere un dignitoso tenore di vita per sé e per la famiglia seguendo per il computo le indicazioni del comma 5 dello stesso articolo. L'importo netto risultante per differenza dovrà poi essere ulteriormente nettato di eventuali rate di precedenti finanziamenti ancora pendenti. La differenza finale eventualmente positiva di reddito disponibile consentirà al gestore di individuare l'importo massimo che il finanziatore avrebbe

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel 051/232935 - Fax 051/230136
SALA CONFERENZA MARCO BIAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
Polizza Dual Italia S.p.A PI-30910720M3

potuto concedere al debitore, da confrontarsi con l'importo del finanziamento che risulta sia stato effettivamente concesso. Va da sé che in caso la differenza di cui sopra fosse negativa il debitore risulterebbe privo di merito creditizio e quindi impossibilitato a ricevere finanziamenti di sorta, neppure di entità (per comprovata incapacità restitutoria).

Si raccomanda una ricerca diligente e scrupolosa da parte del gestore per evitare di relazionare al giudice sulla base di dati ed elementi non direttamente accertati: non va a questo riguardo trascurato il puntuale esame della domanda originaria del finanziamento sottoscritta dal debitore sui moduli che quasi tutte le finanziarie/banche adottano potrebbero rinvenirsi dati forniti -dagli stessi debitori- non sempre coincidenti con le situazioni che vengono poi successivamente accertate a carico dei medesimi. Differenze rilevanti o dati non coincidenti o inveritieri, se da un lato potrebbero comunque deporre a sfavore dell'ente finanziatore che non ha verificato quanto dichiarato dal richiedente il finanziamento, dall'altro indurrebbero il giudice a valutare il comportamento tenuto dal debitore ai fini della adozione o meno del provvedimento di esdebitazione (meritevolezza, colpa grave).

Per le situazioni particolarmente complesse o di dubbia interpretazione lo scrivente referente si rende disponibile in via preliminare per un opportuno confronto.

Cordiali saluti.

Il Referente OCC

Dott. Adolfo Barbieri